

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1971

(42^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119):

PRESIDENTE	Pag. 710, 711, 712, 716, 717
BALDINI	717
BLOISE	713
BLOISE	714, 715
LIMONI	713, 714, 715
PIOVANO	711, 713, 714, 716, 717
SPIGAROLI	712, 715, 716
ZACCARI, relatore	710, 715, 716

Discussione e rinvio:

« Nuove norme sulla esportazione delle cose d'interesse artistico e storico » (1366):

PRESIDENTE	693, 695, 696 e <i>passim</i>
FARNETI	705, 710
FARNETI	700
PAPA	701, 702, 703
PIOVANO	703, 704, 706
PREMOLI	697, 698, 699 e <i>passim</i>
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	699, 701, 707
SPIGAROLI	710
ZACCARI, relatore	693, 695, 698 e <i>passim</i>

La seduta inizia alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Cassano, Carraro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Premoli, Romano, Russo, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giardina è sostituito dal senatore Niccoli.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e storico » (1366)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico e storico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZACCARI, relatore. Il disegno di legge n. 1366: « Nuove norme sulla esportazio-

ne delle cose di interesse artistico e storico », ci richiama alla memoria la discussione fatta in questa Commissione su di un altro provvedimento: « Revisione della tassa alla esportazione di oggetti di antichità e di arte », che era stato approvato nella seduta del 26 luglio 1967 ma che non era potuto diventare legge non avendolo, la Camera dei deputati, approvato in tempo utile, cioè prima della fine della scorsa legislatura.

La discussione in seno alla nostra Commissione era stata introdotta da una dotta, dettagliata e, aggiungerei, magistrale relazione svolta dal compianto senatore Maier il quale, con la sua competenza ed obiettività — da tutti riconosciute — aveva espresso parere favorevole alla soluzione prospettata dal disegno di legge d'iniziativa governativa.

Poichè giudico di non poter riprendere tutti gli argomenti esposti dal senatore Maier e dal momento che è intervenuto un elemento del tutto nuovo, cercherò di enucleare sinteticamente i termini giuridici del problema.

Come tutti sanno, con la legge 1º gennaio 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si stabilisce che la esportazione delle cose di antichità e d'arte, è soggetta ad una tassa progressiva commisurata al valore. Ora, con il Trattato di Roma, che istituisce il Mercato comune, è sorta una contestazione tra la Commissione delle comunità europee e il Governo italiano.

Infatti il trattato istitutivo della CEE all'articolo 9 precisa: « La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi »; e all'articolo 16: « Gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi, alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente ».

Così stando le cose, nel gennaio del 1960, la Commissione delle Comunità europee invitava la Repubblica italiana a sopprimere la tassa nei confronti degli altri cinque Paesi membri, fissando il termine ultimo al 1º

gennaio 1962, data di scadenza della prima tappa del periodo transitorio. La tassa veniva giudicata di effetto equivalente ad un dazio all'esportazione ed era quindi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 16 di cui ho dato lettura.

A questo punto si è aperto uno scambio di opinioni e di corrispondenza tra la Commissione della CEE ed il Governo italiano; quest'ultimo sosteneva che la tassa non dovesse essere considerata dazio doganale, bensì una restrizione all'esportazione consentita dall'articolo 36, sempre del trattato di Roma, che così recita: « Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 incluso lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, alla esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute o della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e (aggiunge) di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.

Come è facile rilevare, qui si parla di divieti o restrizioni. La contestazione tra le Comunità europee e lo Stato italiano verteva sul fatto che il nostro Governo, a differenza dell'organo comunitario, giudicava errato considerare tale tassa come misura fiscale, in quanto doveva intendersi come una semplice restrizione all'esportazione.

La polemica durò fino a quando la Commissione aprì il procedimento previsto dall'articolo 169 del Trattato, invitando il nostro Governo a presentare le proprie osservazioni circa l'addebito di violazione del Trattato. L'articolo 169, infatti, stabilisce: « La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti, in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia ».

Le osservazioni presentate dal Governo italiano, non sono state ritenute soddisfacenti dalla Commissione la quale, con lettera del 24 luglio 1964, esprimeva un parere motivato col quale si giustificava l'addebito

di inadempienza degli obblighi che alla Repubblica italiana derivavano dall'applicazione dell'articolo 16, e fissava un termine di due mesi per la soppressione della tassa all'esportazione. Detto termine, veniva prorogato fino al 31 dicembre 1965, dato che era giunta notizia alla Commissione che il nostro Governo aveva costituito una commissione con l'incarico di studiare il problema: si trattava della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, presieduta dall'onorevole Franceschini.

Il 16 maggio 1966, dato che il Governo italiano aveva proposto una nuova proroga, la Commissione comunitaria comunicava che il termine era stato giudicato sufficiente, per cui si riservava di adire la Corte di giustizia, cui si rivolse infatti il 7 marzo 1968. Il 10 dicembre 1968 la Corte di giustizia emanava una sentenza con la quale si riconosceva che il Governo italiano aveva mancato agli obblighi derivanti dal Trattato, per cui praticamente, il Governo italiano è stato posto in condizione di dover adeguare obbligatoriamente la propria legislazione alle decisioni della Commissione in base all'articolo 171, il quale recita: « Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa ». Esiste, perciò, l'obbligo da parte dello Stato italiano di conformarsi alla sentenza.

P R E S I D E N T E . Sono minacciati altri provvedimenti?

Z A C C A R I , relatore. La sentenza della Corte di giustizia, è esecutiva di per se stessa: al Governo italiano non resta ora altro da fare che attenersi alla sentenza ed è proprio per questa ragione che è stato presentato in data 2 ottobre 1970 il presente disegno di legge.

Ho esposto finora gli antefatti di natura, per così dire, contenziosa; ho desiderato richiamarli all'attenzione degli onorevoli colleghi, in quanto ritengo non potersi iniziare

l'esame di un provvedimento senza che se ne conosca con precisione la situazione in cui s'inquadra.

Stando così le cose, sono dell'avviso che bene ha fatto il nostro Governo a presentare il presente disegno di legge e giudico che sia nostro dovere di parlamentari, approvarlo, convinto della validità del massimo principio di diritto internazionale: *pacta sunt servanda*. Quando liberamente si è sottoscritto un trattato non è possibile sottrarsi alla sua integrale accettazione. Il trattato di Roma è stato approvato dal Governo, dal Parlamento e perciò è diventato una vera e propria legge dello Stato italiano.

Il problema da affrontare oggi, a mio avviso, non è tanto se sia possibile o meno mantenere la tassa all'esportazione, bensì se gli strumenti presentati e proposti dal disegno di legge siano, per la tutela del patrimonio artistico, storico ed archeologico nazionale, idonei e sufficienti.

Non mi soffermo — date le premesse poste — sulla posizione negativa presa, sul provvedimento, da « Italia nostra » e da illustri ed eminenti critici e cultori della materia, i quali auspicano che il Parlamento non solo si rifiuti di approvarlo, ma anche di discuterlo. Giudico, infatti, questa posizione, pur responsabile, non obiettivamente valida di fronte agli impegni internazionali che in coscienza noi parlamentari dobbiamo tener presenti e rispettare.

Passando all'esame analitico del disegno di legge, preciso che con l'articolo 1 si rendono più rigidi i criteri o disposizioni dello Stato italiano per vietare l'esportazione di qualsiasi opera d'arte, quando la stessa presenti tale interesse per cui la sua esportazione costituisca un danno al patrimonio nazionale.

È una modifica questa dell'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Tale articolo registrava: « È vietata l'esportazione dalla Repubblica delle cose indicate nell'articolo 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un danno ingente per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge ».

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di sostituire il requisito

stretto dell'« ingente danno » con quello, più ampio del « danno »: allargandosi la sfera di applicazione della norma, si rendono più rigide le misure dirette alla tutela di cui trattasi.

Con l'articolo 2 si precisa che il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti può, con provvedimento generale, dichiarare in via preventiva che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico o storico.

Con l'articolo 3 si abolisce la tassa di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, ma con l'articolo 4 si autorizza il Ministro della pubblica istruzione ad esercitare il diritto di prelazione, proponendo il prezzo d'acquisto. Mentre con la precedente legge del 1939 era colui che intendeva esportare che doveva dichiarare il valore venale dell'opera, da questo dovere l'esportatore verso i Paesi della CEE viene col presente provvedimento esentato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3: « Nei casi previsti dal precedente comma, l'esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare ».

Con l'articolo 5 si precisa che restano ferme le norme in vigore in quanto compatibili col presente provvedimento. Tali norme sono contenute nella citata legge 1º giugno 1939, n. 1909, e nel regolamento 30 gennaio 1913, n. 363. Così, per citare una norma importante, resta in vigore l'articolo 36 della citata legge n. 1089: questo precisa che chiunque intende esportare le cose di cui all'articolo 1 deve ottenere la licenza, ed a tale scopo deve far denuncia e presentare all'ufficio per l'esportazione le cose che intende esportare.

A me sembra che in effetti con tali proposte di modifica alla citata legge n. 1089, il patrimonio nazionale possa essere tutelato nonostante l'abolizione della tassa sull'esportazione.

Da quanto sopra emerge la conclusione che la nostra Commissione potrebbe tranquillamente approvare il disegno di legge, presentando un ordine del giorno, con il qua-

le, a mio parere si dovrebbe impegnare il Governo:

1) ad aumentare i fondi a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per esercitare il diritto di prelazione, in quanto non sarebbe coerente ribadire tale diritto e poi non offrire la possibilità di esercitarlo per carenza o esiguità di mezzi finanziari;

2) a predisporre un provvedimento di carattere urgente per procedere alla catalogazione del patrimonio artistico nazionale, per far sì che il divieto dell'esportazione possa fondarsi su dati aggiornati e precisi.

Il primo punto dell'ordine del giorno proposto mi sembra quanto mai chiaro; il secondo punto è legato alle conclusioni della commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archivistico, bibliografico, artistico e del paesaggio, che ho prima richiamato, la quale nella dichiarazione LXXXIII praticamente afferma in modo esplicito che le tasse per le esportazioni devono essere soppresse, e a tale dichiarazione in effetti si adegua il presente disegno di legge. La ricordata commissione ha anche affermato il principio dell'esportazione dei beni culturali « dichiarati » tali (dichiarazione XX), principio basato su una catalogazione precisa del patrimonio nazionale, in quanto non è in gioco soltanto il patrimonio custodito già nei nostri musei, gallerie, biblioteche, eccetera, ma è in gioco il patrimonio generale, privato ed anche pubblico, patrimonio che rappresenta il tessuto connettivo culturale del nostro Paese, del nostro ambiente e che deve essere salvaguardato: ed è attraverso questa catalogazione che noi potremo effettivamente raggiungere lo scopo.

Concludo la mia esposizione, proponendo l'approvazione del disegno di legge al nostro esame per i motivi che ho sopra esposti; con l'aggiunta dell'ordine del giorno che impegni il Governo sulle due proposizioni che ho ritenuto di dover sottoporre alla attenzione della commissione.

PRESIDENTE. Mi sia consentita qualche osservazione.

È evidente che la norma proposta con l'articolo 4 circa le modalità per stabilire il prezzo di acquisto, si riferisce a beni di privati. Piuttosto mi lascia perplesso il potere discrezionale conferito al Governo in relazione al diritto di prelazione e al potere di imporre un prezzo d'imperio, secondo quanto proposto con tale articolo.

Per quanto sia possibile l'appello contro la decisione del Ministro per il prezzo, mi sembrerebbe opportuno un migliore contemperamento delle varie esigenze: occorrerebbe una forma più liberale, per salvaguardare in qualche modo i legittimi interessi degli esportatori.

Ho ascoltato alcune categorie di interessati: non intendo ora farmi portavoce esclusivamente di tali interessi, è ovvio, ma quando da parte delle categorie interessate viene segnalato o proposto qualcosa che ci convince, ritengo che sia nostro dovere tenerne conto. Per esempio, si potrebbe prevedere la possibilità da parte degli esportatori di rinunciare all'esportazione, qualora essi non si sentano soddisfatti del prezzo imposto dal Governo e non intendano fare ricorso alla commissione di appello.

Al momento non so se ciò possa costituire un pericolo per la tutela del nostro patrimonio, che è certamente in cima ai nostri pensieri.

Dobbiamo anche tener presente che si deve fare tutto quanto è possibile per una maggiore conoscenza e valorizzazione del nostro patrimonio artistico all'estero: vi sono settori di questo nostro patrimonio, come tutto il nostro ottocento, che non sono conosciuti. A questo fine, anche in sede commerciale, possono essere producenti le iniziative promosse dagli antiquari. Non si tratta soltanto di un fatto economico, ma di una valutazione diversa, non impropria, di tali nostri valori, che rischiano di rimanere altrimenti oscurati, e chiusi alla conoscenza degli ambienti internazionali.

Come è facile comprendere, è mia convinzione che questo disegno di legge debba essere approvato; lo scandalo di coloro i quali vedono in pericolo oltretutto il nostro patrimonio, la nostra cultura, mi pare esagerato:

non una modesta tassa può difendere il patrimonio nazionale, e d'altra parte la difesa del nostro patrimonio, anche col sistema vigente, è affidata al divieto d'esportazione, che resta fermo, ed anzi viene ampliato. Con le nuove norme in parola si intende in realtà porre un freno agli abusi che purtroppo si vanno commettendo in questo settore dell'esportazione. Non mi riferisco all'esportazione clandestina, che è un capitolo a sé stante. Apprendiamo continuamente anche attraverso la stampa che, per esempio in Svizzera, esistono veri e propri mercati del nostro vasellame, di statue e di altri oggetti di prim'ordine.

Non ritengo che l'uniformarsi alle leggi della Comunità possa mettere in pericolo il nostro patrimonio: esso reclama ben altri interventi e tutti i Paesi dovrebbero mobilitarsi per impedire lo scempio che si sta compiendo.

Il pericolo non è costituito dalla soppressione di una piccola tassa: non sarà questo a rompere gli argini, a compromettere i nostri sforzi diretti alla tutela del patrimonio artistico nazionale, che reclama invece, da parte di tutti, una più ampia ed oculata difesa.

P R E M O L I . *A priori* sono d'accordo con quanto affermato dal relatore; senza dubbio, *pacta sunt servanda*. Aggiungo anzi che sono favorevole ad un'amministrazione più spregiudicata del nostro patrimonio artistico, poichè l'esportazione di opere d'arte rappresenta economicamente, in ultima analisi, un bene per l'Italia.

D'altro canto, la lettura degli articoli del presente provvedimento, mi lascia un po' perplesso.

In primo luogo, come rilevato dallo stesso senatore Zaccari, esiste la difficoltà di stabilire lo spartiacque fra le cose che presentano interesse artistico e quelle che non lo presentano in modo almeno di rilievo. Si parla della catalogazione degli oggetti d'arte, ma sono certo che non riusciremo mai ad attuarla: ogni volta che si sta per cominciare, si verificano ragioni per continui rinvii, e non si giunge mai ad un risultato concreto.

Ciò che mi preoccupa in modo particolare, comunque, è il parere solo obbligatorio, e non vincolante, che, secondo l'articolo 2, il Ministro della pubblica istruzione deve sentire « prima di emanare i provvedimenti di tutela ». Ritengo che così venga data al Ministro della pubblica istruzione una notevole discrezionalità, in quanto, « sentire » non significa sentire vincolativamente, bensì avere un parere e poterlo con tutta tranquillità disattendere.

Allorchè si parla della tutela del nostro patrimonio artistico, il solo « sentire » il Consiglio superiore non mi sembra una garanzia sufficiente.

PRESIDENTE. Senatore Premoli, ha letto il seguito dell'articolo? Che cosa fa il Ministro dopo aver sentito il Consiglio superiore?

PREMOLI. « Può, con provvedimenti generali, dichiarare in via preventiva che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose... », eccetera.

PRESIDENTE. Il Ministro potrà così essere eventualmente anche più severo...

PREMOLI. A mio avviso sarebbe opportuno dare a questa parte dell'articolo una formulazione diversa. Non riesco a capire infatti il perchè non sia stabilita l'obbligatorietà di uniformarsi al parere del Consiglio. Il Ministro potrebbe disattendere tale parere e la legge non ci tutela. Lei sa, signor Presidente, quali siano le grosse riserve di patrimonio artistico esistenti nelle collezioni private e che periodicamente fuggono dal nostro Paese. Chi potrà mai fissare dei cataloghi di questi tesori? Lei ritiene veramente che in Italia siamo giunti al punto di poter stabilire per cataloghi le opere d'arte esistenti soprattutto nelle collezioni private?

PRESIDENTE. La catalogazione è certo un punto importante: il senatore Zaccari lo ha giustamente rilevato. Ma dalla nostra amministrazione il controllo sull'oggetto che deve essere esportato, anche senza catalogo, viene esercitato di volta in volta.

PREMOLI. Mancando la catalogazione, e non attribuendo al parere del Consiglio superiore valore vincolante, noi finiamo col dare, in pratica, una grossa discrezionalità al Ministro.

Conseguentemente, chiedo al relatore se nell'articolo 2, sul punto da me richiamato, non sarebbe più opportuno aggiungere: « attenendosi sempre obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, può ». Una siffatta formulazione rappresenterebbe una maggiore garanzia contro le fughe di opere d'arte che oggi sono veramente colossali.

Il concetto che voglio introdurre è quello di rendere vincolante il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

ZACCARI, relatore. Ho l'impressione che l'onorevole Premoli non abbia fiducia nell'opera del Ministro.

PREMOLI. Non intendo dire questo. Sono però oltremodo preoccupato del pericolo che molte opere d'arte possano lasciare ancora il nostro Paese. Non sono tranquillo sull'ampia discrezionalità che, in definitiva, viene concessa al Ministro e penso sempre a ciò che è avvenuto per le porte di Orvieto.

PRESIDENTE. Lei è consenziente sull'opportunità che, con provvedimenti generali, il Ministro dichiari in via preventiva che « siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico o storico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale »?

PREMOLI. Devo dire la verità: pur dispiacendomi molto del fatto che noi in fondo mancammo a dei patti, il mio cuore è rigorosamente, in questo caso, con « Italia nostra », perchè l'articolo 1 del disegno di legge in esame, è steso in termini che definirei fumosi. Quali sono le categorie dei beni di interesse artistico o storico? Questa fumosità dei termini non mi lascia tranquillo e te-

mo che non si riuscirà ad evitare l'esodo, che pur avviene.

In un Paese come il nostro dove mancano i cataloghi di queste cose perfino nelle grandi provincie, come fa il Ministro della pubblica istruzione, in via preventiva, ad evitare la fuga delle opere d'arte, se non c'è il passaggio obbligato attraverso un consesso di esperti con poteri consultivi vincolanti?

PRESIDENTE. Allora, il pagamento di una piccola tassa rimedierebbe a tutti questi mali?

PREMOLI. Non faccio questione di tassa: quando si va al mercato di Londra e si vedono in vendita importanti opere d'arte del nostro Paese, non è certo questione di tassa: è l'Italia stessa che se ne va!

PRESIDENTE. Acquistiamo anche noi queste opere d'arte a Londra ed è questa una giusta preoccupazione.

PREMOLI. In questo caso mi dispiace profondamente che tutto questo dipenda in definitiva dalla generalità dei termini, dalla discrezionalità lasciata dalla legge al Ministro della pubblica istruzione; la espressione « categorie delle cose » è così generica che non so come sarà possibile una effettiva definizione normativa.

Cosa vuol dire « categoria »? Si riferisce a quella dei dipinti, a quella delle statue? È questo un insieme di parole che non vuole significare niente.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Invece delle « categorie di cose », che cosa proporebbe il senatore Premoli?

PREMOLI. Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti dovrebbe esprimere un parere vincolante sulle cose da escludere dall'esportazione. Ricordo in proposito un fatto recente: il caso delle porte di Orvieto, che è stato un autentico scandalo. Eppure al riguardo il Consiglio superiore si era espresso ripetutamente con parere contrario.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si è trattato di una decisione che il Ministro doveva prendere. O diamo il potere di iniziativa al Consiglio superiore per stabilire le cose vietate all'esportazione, oppure tale iniziativa è lasciata al Ministro della pubblica istruzione e il parere del Consiglio superiore è uno strumento particolare del Ministro, che se ne avvale per decidere se concedere o no il permesso di esportazione.

Riguardo al criterio per stabilire le categorie delle cose, si tratterà, se mai, di specificare queste categorie.

PREMOLI. Le categorie non sono indicate nella legge; per esempio, come si fa ad indicare le categorie delle opere d'arte?

PRESIDENTE. La parola categoria va vista nel contesto dell'intera norma. Nell'articolo 2 di questo disegno di legge è detto a tale proposito: « ... categorie di cose »: certo è difficile elencarle, quindi il termine deve essere generico. E si continua in tale articolo: « ... di interesse artistico o storico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza ». Tutto questo dà più precisi contenuti alla parola in sè vaga di « categorie ». Prosegue, poi, lo stesso articolo 2: « ... quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

PREMOLI. Io proporrei un emendamento a detto articolo 2, in questo senso: « Il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere », in luogo di: « sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ».

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Tale dichiarazione non cambierebbe niente: l'iniziativa non può che essere o del Consiglio superiore (che anche in base alla legge attuale è chiamato a dare un parere non su ogni esportazione, ma sulle contestazioni fra esportatore e ufficio di esportazione), oppure del Ministro.

FARNETTI. Allora intere categorie di cose potrebbero essere bloccate, anche se il divieto concerne solo alcune opere di interesse artistico o storico...

PRESIDENTE. Tanto meglio per chi sostiene la tesi rigorosa del divieto di esportazione.

FARNETTI. Tanto varrebbe proibire qualsiasi esportazione.

PRESIDENTE. Non sarebbe ragionevole.

ZACCARI, *relatore*. Per rispondere alle preoccupazioni espresse dal collega Premoli, vorrei precisare che nell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è detto: « Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni ».

Come ho già rilevato, l'articolo 2 del disegno di legge in esame inasprisce il disposto dell'articolo 1 della citata legge n. 1089; attribuisce infatti al Ministro della pubblica istruzione il potere di dichiarare, in via preventiva, con provvedimenti generali, che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose. È un irrigidimento, senatore Premoli, che dovrebbe dissipare il timore che con il provvedimento al nostro esame si apra la via all'esportazione; il vero è che le possibilità di tali esportazioni vengono ulteriormente ridotte rispetto alla legge 1º giugno 1939, n. 1089.

PRESIDENTE. Qualora il parere del Consiglio superiore fosse conforme, il Ministro dovrebbe sentirsi, sia pure in una certa forma, impegnato ad applicare con severità il disposto dell'articolo 2.

ZACCARI, *relatore*. Il Ministro interpellerà il Consiglio superiore per vietare e non per allargare le esportazioni.

PREMOLI. Quindi è lecito proporre che il parere sia vincolante...

PRESIDENTE. Anche se si intendesse rendere ancora più severo il provvedimento, non riterrei ugualmente opportuno capovolgere il dispositivo dell'articolo, in quanto, mentre il Consiglio superiore non risponde del suo operato al Parlamento, il Ministro sì. Questa è la nostra garanzia.

PAPA. Tempo fa ho partecipato a Napoli ad un'assemblea tenuta dai custodi, tecnici, personale delle Sovrintendenze, nella quale si discuteva di una rivendicazione particolare: del premio di incentivazione, esteso a tutti i funzionari ed impiegati del Ministero della pubblica istruzione, nonché a quelli dei provveditorati agli studi, ma non al personale delle biblioteche, delle belle arti, eccetera. La loro rivendicazione particolare, però, veniva collocata in un discorso più generale riguardante la difesa del patrimonio artistico, archeologico, storico e paesaggistico del nostro Paese.

Fu in quell'occasione che ebbi l'opportunità di avere una conoscenza più completa della gravità del presente provvedimento. Infatti, in quella sede si esprimeva la preoccupazione che tale disegno di legge potesse effettivamente favorire l'emorragia di beni culturali italiani verso l'estero. I presenti a quella assemblea insistevano sul fatto che la tassa rappresenta — purtroppo, mancando altri strumenti di tutela — l'unico mezzo di una qualche protezione del nostro patrimonio.

Personalmente condivido in pieno tale preoccupazione. Non ci sono i cataloghi sollecitati dalla famosa « commissione Franceschini »; un'altra commissione ha già prepa-

rato alcune proposte, e ci auguriamo se ne possa presto discutere, ma fino a questo momento assistiamo impotenti ad una paurosa e dolorosa dispersione del nostro patrimonio artistico.

Mi rendo conto come lei, signor Presidente, voglia dimostrare che nel disegno di legge in discussione esistono delle garanzie effettive: non escludo che di fronte, non dico ad un'imposizione, ma ad un richiamo al rispetto degli accordi, sia stato compiuto uno sforzo con il presente disegno di legge, per arginare un pericolo: mi riferisco all'articolo 1 — dove si è soppressa la parola « ingenti » e si parla soltanto di « danno » — e all'articolo 2. Però si vorrà riconoscere che quest'ultimo articolo è abbastanza equivoco; che cosa significa « Sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Ministro può dichiarare che siano escluse dall'esportazione determinate categorie »? Quali categorie?

P R E S I D E N T E . Legga anche il seguito!

P A P A . No! Io mi fermo a questo punto. Dicendo categorie, si vuole intendere che i beni catalogati in un certo modo, vanno esclusi dall'esportazione; ma allora si parte dalla premessa che esistono altre categorie di beni culturali per le quali, non esistendo tale divieto, è ammessa l'esportazione: si consente cioè che si attinga liberamente da tutte le opere d'arte della categoria non esclusa.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ferma restando la tutela alla singola opera!

P A P A . No. Quando si dichiara che in via preventiva siano escluse dall'esportazione determinate « categorie », significa che possono essere ammesse all'esportazione altre e quindi le opere, che di esse non fanno parte.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sempre con il controllo sul singolo oggetto.

P A P A . Noi dovremmo definire secondo l'articolo 2 prima di tutto, qual è la categoria che può essere esclusa dall'esportazione. Contemporaneamente, però, nel momento in cui definiamo l'elenco delle categorie escluse, dobbiamo prevedere anche la definizione delle altre ammesse all'esportazione, da cui sarà consentito poi attingere il singolo oggetto.

Il fatto grave è che non vedo come si riesca a determinare la categoria che viene esclusa dall'esportazione, e, al tempo stesso, quale quella ammessa alla esportazione e come lo oggetto, compreso in tale ultima categoria, possa essere allora escluso dall'esportazione.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esso, comunque, deve passare il controllo.

P A P A . Il provvedimento non lo chiarisce.

Ad ogni modo, signor Presidente, non so fino a che punto il nostro Governo abbia sostenuto le proprie ragioni allorchè è stato richiamato su questa materia al rispetto degli accordi. C'era una Corte di giustizia, di conseguenza ci sarà stato anche un avvocato...

P R E S I D E N T E . Abbiamo perso!

P A P A . Non basta dire che abbiamo perso. Esistono due articoli degli accordi, il 9 e il 36. Nel primo si parla di « scambi di merce ». Il problema era di definire se l'opera d'arte possa essere qualificata come una qualsiasi merce. L'articolo 36 degli accordi prevede, in deroga a quanto disposto nel precedente articolo 34, che al principio dell'abolizione dei dazi doganali si possa soprassedere quando ci siano opportuni « motivi di protezione al patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ».

Desidererei sapere fino a che punto sia stato difeso tale articolo.

P R E S I D E N T E . Le ragioni da lei riportate sono state ampiamente dibattute.

P A P A . Non lo escludo. Così come non posso escludere che siano state debolmente sostenute. L'articolo 9 parla di « merci ». Desidero sapere se un'opera d'arte può essere classificata come una qualsiasi merce.

In secondo luogo è vero che il patrimonio nazionale più importante è già tutelato e difeso: ma abbiamo anche un patrimonio, diciamo minore, che va difeso ed è difficile stabilire che cosa significa patrimonio minore.

P R E S I D E N T E . Si può intendere: meno noto.

P A P A . Ma non per questo il patrimonio minore è meno valido ai fini della testimonianza di un momento di cultura, di civiltà della vita di un popolo. Mi domando come si possa poi sottrarre il bene culturale, cosiddetto minore, dal contesto, dall'assetto di un patrimonio di civiltà, di cultura di un determinato ambiente: il problema è proprio questo. Non si tratta di beni che sono raccolti nei musei, che per nostra fortuna non si toccano. Il problema è di questi beni (ed ognuno sa che cosa c'è in Puglia, in Calabria, in Toscana, in Campania, eccetera) di queste opere minori, inserite in un tessuto generale, sottratte dal quale si potrebbe recar danno a tutto il contesto civile, culturale, artistico. È questo, ripeto, il punto fondamentale; e noi temiamo che, in una realtà qual è la nostra ove non si è provveduto ancora, dopo anni ed anni di richieste, a formare un catalogo del patrimonio nazionale artistico, questa carenza possa aprire le porte a un grave drenaggio del prezioso, inestimabile ed insostituibile patrimonio culturale del nostro Paese. Naturalmente non mi riferisco alle intenzioni del Governo, che ha tentato in qualche modo, seppure a mio avviso molto debole, di dare una risposta a quella che sembra una imposizione; ma mi riferisco ai mercanti. E la tassa d'esportazione rappresenta uno strumento che il Governo ha per venire in possesso di un patrimonio che è in mano ai mercanti: con questa tassa il mercante è costretto, quando interviene la volontà del Governo di esercitare

il diritto di prelazione, a porre un prezzo che non sia esoso. Ma mi domando: con la abolizione della tassa di esportazione ora proposta, quale prezzo stabilirà il proprietario, il mecenate di opere d'arte, spesso trafugate od acquistate illecitamente, quando il Governo avanzerà il suo diritto di prelazione?

P R E S I D E N T E . Se ho ben capito, in base all'articolo 4 del disegno di legge in esame, il prezzo lo imporrà il Governo.

P A P A . È vero, ma con l'abolizione della tassa d'esportazione l'opera d'arte non si troverà più in vendita.

In secondo luogo: ammettiamo che si arrivi all'esportazione di un'opera d'arte: siamo nella CEE, alla quale appartengono Stati che hanno norme per la tutela del patrimonio artistico che sono differenti dalle nostre norme. Potremmo intervenire noi nei confronti di quel Paese, il quale, una volta venuto in possesso di una nostra opera d'arte, la rivenda ai mercanti di altri Paesi non aderenti alla Comunità?

P R E S I D E N T E . In questo caso è stato concesso il permesso all'esportazione.

P A P A . Sì, ma per i Paesi nell'ambito della CEE.

P R E S I D E N T E . Ma questa è una norma fiscale.

P A P A . Dobbiamo però richiamarci ad alcuni principi generali a cui si ispira la Comunità: noi ora vogliamo abolire la tassa per l'esportazione verso i Paesi aderenti alla CEE, ma non per consentire ai mercanti di questi beni di esportare al di fuori della Comunità. Questa dovrebbe essere l'intenzione del provvedimento proposto: consentire di mettere a disposizione della CEE i beni artistici e culturali dei Paesi aderenti.

P R E S I D E N T E . Quando è avvenuta la vendita è difficile sapere poi dove andrà il bene venduto.

P A P A . Non è solo problema di vendita, infatti, ma anche di destinazione del bene artistico.

La sentenza della Corte di giustizia della CEE, che ha voluto dare un'interpretazione molto dilatata, ed a mio avviso molto equivoca, per quanto riguarda il significato di merce, comprendendo in esso anche i beni culturali, ritiene in tal modo di mettere a disposizione dei paesi della CEE i beni culturali. Ma se i beni culturali italiani devono passare in un Paese della CEE, per poi essere trasferiti, magari il giorno dopo fuori dell'ambito della Comunità, è evidente che vengono a cadere le ragioni dell'istanza della CEE al richiamo dell'articolo 16.

Desidero esprimere, a nome del mio Gruppo, la nostra perplessità sul disegno di legge al nostro esame, anche se esso rappresenta un tentativo per garantire in qualche modo, nonostante tutto, questa emorragia di beni culturali dal nostro Paese. Con la nostra opposizione, noi intendiamo sottolineare l'esigenza che prima di tutto si proceda alla catalogazione dei beni culturali e, in secondo luogo, all'aumento dei fondi destinati all'esercizio del diritto di prelazione. Una volta costituite queste gaarnzie, si potrà riprendere in esame questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Quindi il senatore Papa propone di lasciare le cose come stanno: con la tassa i beni culturali non vengono esportati, senza tassa, sì. Non comprendo come questa modesta tassa possa dare tanta sicurezza.

P A P A . Non ho inteso di dire questo: all'inizio ho detto che l'unico elemento che abbiamo per frenare l'emorragia dei nostri beni culturali è oggi soltanto la tassa, purtroppo. Abolendo anche la tassa, verrebbe a mancare questo freno.

P R E S I D E N T E . La prego di volersi spiegare più chiaramente.

P A P A . In questo momento non abbiamo altri elementi che garantiscano la tutela del nostro patrimonio culturale, non c'è nemmeno la sua catalogazione. La tassa, sebbene

non sia di per sè sufficiente, rappresenta comunque un argine all'esportazione.

Quando abbiamo tolto la tassa, evidentemente questo argine non c'è più.

P R E S I D E N T E . Dal momento che per ogni esportazione deve pronunciarsi lo ufficio di esportazione, e lo Stato italiano impone il suo prezzo in caso di esercizio del diritto di prelazione, non capisco in che misura possa influire la tassa.

P A P A . Conosco perfettamente quanto profondo sia il suo interessamento per questo problema e la sua competenza in materia. Proprio per tali motivi mi sorprende come non riesca a far comprendere un concetto molto chiaro: non abbiamo nessun strumento di garanzia ad eccezione della tassa, per frenare — non dico impedire — il fenomeno della fuga delle opere d'arte. Noi ora togliamo anche questo strumento.

Non dico che la tassa arresti e impedisca l'emorragia, ma per lo meno rappresenta un argine. Se togliamo anche questo, dobbiamo sostituirlo con uno strumento più valido. Il catalogo, ad esempio; oppure una migliore definizione del diritto di prelazione.

L'articolo 2, torno a ripetere, non dà alcuna garanzia in quanto affida al Ministro della pubblica istruzione la definizione delle categorie ammesse od escluse dall'esportazione. Nell'ambito della vita culturale ed artistica, non capisco come si possano fare delle categorie preferenziali, stabilire una gerarchia in base alla quale, ad un certo momento, il bene culturale, la singola cosa, se compresa in una o nell'altra categoria, può o non può essere esportata.

P I O V A N O . In aggiunta a quanto detto dal collega Papa, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, piaccia o no, il presente disegno di legge solleva ancora una volta il problema più generale della convenienza che può avere il nostro Paese a consentire la fuoriuscita dai suoi confini dei beni culturali di qualsiasi natura.

Il cosiddetto « bene culturale », infatti, non può essere visto in sè e per sè — come giu-

stamente rilevato dal senatore Papa — ma fa parte di un contesto generale. Posso pensare ad un candelabro di fattura anche modesta, magari del quindicesimo secolo, situato in una chiesetta di montagna. In sè e per sè non è gran cosa e, con tutta probabilità, sul mercato dell'antiquariato posso acquistarlo con pochi soldi; si tratta però di vedere che cosa esso rappresenta in quella determinata chiesa.

Noi abbiamo un certo tipo di civiltà che rende appetibile per gli stranieri la visita al nostro Paese. La realtà è che lo straniero che viene in Italia dal Texas o dalla Siberia, si scontra con un mondo a lui del tutto sconosciuto, del quale tutt'al più ha avuto notizia dai libri e dai cataloghi: si immerge in una realtà storica di cui gli sfuggono le dimensioni. Tali dimensioni sono costituite appunto da questo particolare tessuto in cui è estremamente difficile isolare il singolo oggetto o anche la categoria di oggetti.

Ritengo perciò che si debba fare ogni sforzo per impedire l'esodo dei cosiddetti beni culturali e che a tal fine occorra prendere delle misure estremamente drastiche perchè tutto ciò che in qualche modo si presta ad una apertura delle maglie, ad una eccezione alla regola, è di per sè pericoloso. Sono del parere che l'unica norma buona del provvedimento, in fondo, sia quella dell'articolo 1, là dove si afferma che non si vuole considerare soltanto il danno ingente, ma « il » danno. Sono dell'avviso che la perdita di qualsiasi « cosa » costituisca danno: perciò, posto che si debba per ragioni di diritto internazionale accettare la soppressione della tassa, ciò potrebbe essere fatto solo a condizione che fossero predisposti strumenti idonei ad evitare comunque l'esodo incontrollato dei beni culturali.

Mi permetto, a tal proposito, di avanzare una proposta. Poichè l'elencazione delle categorie di oggetti si presta agli inconvenienti denunciati dal collega Papa, non sarebbe opportuno fissare quanto meno un limite di tempo, ovvero stabilire che tutto ciò che appartiene ad una determinata epoca, e fino ad una data da stabilirsi, non può uscire dal nostro Paese? Noi pensiamo, per esem-

pio, che gli oggetti dell'età greco-romana, dell'età barbarica, del Medio Evo e forse anche del Cinquecento, indipendentemente dal loro valore artistico e dal significato storico, devono restare nel nostro Paese.

In questi termini potrei anche accettare il concetto di categoria, mentre ritengo pericolosissimo distinguere tra oggetti di un certo tipo e di un altro, di un certo livello e di un altro.

P R E S I D E N T E . Non dobbiamo dimenticare il preciso argomento del provvedimento. Per ora stiamo parlando della opportunità dell'esportazione: si possono avere opinioni diverse e contrastanti, anche, ma ritengo che essa, con determinate cautele, sia accettata dall'ordinamento in cui viviamo.

Vogliamo discutere anche sulle cause? Possiamo farlo benissimo. Se nella fattispecie si tratta di abolire una tassa, evidentemente tutto quello che faremo per impedire, a tassa abolita, che l'esportazione diventi una vera e propria emorragia di beni insostituibili ed interessanti sarà da considerarsi doveroso ed opportuno.

Ma se io, ad esempio, ho venti monete dello stesso conio e diciannove vengono esportate, non perdo niente. Ci sono da considerare, inoltre, gli oggetti ripetuti. Quale danno può causare la loro esportazione? Sono dell'avviso che l'esportazione di un oggetto di tale categoria costituisca un bene per il nostro Paese, in quanto permettiamo di farlo conoscere dove la nostra cultura è più estranea, in Russia, in Finlandia, nel mondo africano...

P I O V A N O . Gli oggetti ripetuti li ho visti trattare nell'Oriente europeo con una cura a noi sconosciuta. Ho visitato dei musei a Bucarest, a Budapest e nella stessa Unione sovietica in cui sono esposti oggetti di artigianato, non certo eccezionali, che tuttavia sono custoditi con amore particolare in quanto sono indice di tutto un tessuto storico.

Il problema quindi è quello del controllo. Nell'impossibilità di redigere un catalogo generale degli oggetti di valore artistico, che vogliamo restino nel nostro Paese, l'unico

criterio praticamente attuabile è di fare riferimento a determinate epoche storiche.

B L O I S E . A nome del Gruppo socialista chiedo che la Commissione soprasseda temporaneamente all'ulteriore esame di questo disegno di legge, in quanto le riserve e le preoccupazioni avanzate ed illustrate ampiamente stamane in questa sede ci rendono molto perplessi riguardo all'eventuale approvazione del disegno di legge stesso.

Concordo con le obiezioni sollevate dal senatore Papa: il punto fondamentale è quello di stabilire norme precise e non generiche, come ad esempio per ciò che riguarda la fissazione del prezzo, che ci pare non dovrebbe essere stabilito dal Ministro, come è proposto all'articolo 4, altrimenti il Ministro diventa un mercante. Bisognerebbe introdurre delle norme che istituiscano dei controlli a garanzia di tutti. La valutazione di un bene, ad esempio, è sempre un fatto oggettivo: una cosa può avere un'importanza grandissima per alcuni, mentre per altri può non avere importanza affatto.

Vengo da una esperienza che mi ha lasciato alquanto scosso: così per esempio, riguardo la tutela sui beni di particolare interesse archeologico e del paesaggio, certe volte vengono adottate decisioni da parte degli organi preposti a ciò, senza alcuna obiettività. Non conosco « Italia nostra », per esempio, ma mi consta che certe volte essa si ricorda di alcune cose, mentre si dimentica di altre. Dobbiamo ancora una volta rammentare che si sono verificati alcuni ricatti culturali in questo nostro Paese, perchè non esiste una regolamentazione; e spesso viene allarmata l'opinione pubblica per motivi che non hanno fondamento.

Concludendo, ripeto a nome del mio Gruppo che abbiamo molte riserve e preoccupazioni su questo disegno di legge, ragione per cui chiediamo di soprassedere ancora sul suo esame per vedere di migliorare e completare la normativa proposta. Riteniamo che nella sostanza il proposto disegno di legge sia giusto, ma che esso non sia articolato con le necessarie garanzie.

P R E M O L I . Per meglio chiarire la mia posizione, desidero precisare che in questo disegno di legge non viene definito l'orientamento, lo spirito della politica di tutela, e non sono ben definiti gli strumenti che conseguentemente si propongono. In altri termini, sono favorevole nel complesso al disegno di legge proprio per il fatto che, una volta sottoscritto, un patto dev'essere mantenuto. Ed aggiungo altresì che, pur apprezzando quanto hanno dichiarato i colleghi Papa e Piovano, sono, però, per un'amministrazione in fondo più spregiudicata delle opere d'arte nel senso che esse hanno una funzione di validità universale: se le rinchiodessimo in una rigorosa clausura, pur con concetti in sè giustificabili, andremmo contro le esigenze dei tempi, che vogliono una maggiore esportazione di idee: in fondo, le opere d'arte sono anch'esse idee ed è molto difficile far conoscere noi stessi a popoli lontani se in qualche modo non ci facciamo conoscere anche attraverso le nostre opere d'arte.

Concordo pienamente, senza nessun'ombra di differenza, con quanto hanno sostenuto i colleghi che mi hanno preceduto, circa il fatto che l'opera d'arte rifiuta di essere catalogata in una categoria: la parola categoria è così fumosa da non lasciarci tranquilli.

Concludo ripetendo la proposta da me già avanzata, di un emendamento all'articolo 2, nel senso che il Ministro della pubblica istruzione, debba attenersi, sia vincolato al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e che i provvedimenti, anzichè negativi, di divieto, siano positivi, di autorizzazione, in modo che siano ammesse all'esportazione solo le cose espressamente consentite.

In altri termini, il consenso, in questo caso, passerebbe attraverso una maglia più precisa e la responsabilità del Ministro resterebbe alleggerita dal parere vincolante del Consiglio superiore.

Z A C C A R I , relatore. Mi rendo conto delle ragioni per cui la materia sottoposta all'esame della nostra Commissione conduce ad un appassionante dibattito, come quel-

lo cui abbiamo in questa sede assistito; si tratta dell'importanza, del significato culturale e spirituale del patrimonio artistico e storico del nostro Paese.

Dobbiamo tuttavia partire da alcuni punti fermi.

È possibile il divieto assoluto? No, perchè in effetti non possiamo isolare il nostro Paese da un contesto europeo, mondiale in cui effettivamente esiste lo scambio di opere d'arte.

P I O V A N O . Questo scambio avviene però in una direzione sola. Non vedo, infatti, quale reciprocità esista nel mandare all'estero le nostre opere d'arte quando non abbiamo i mezzi per acquisire le opere d'arte altrui.

P R E S I D E N T E . Non ci è impedito di accedere al mercato antiquario; sono a conoscenza, ad esempio, del fatto che il Ministero ha acquistato importantissimi manoscritti che interessano la nostra cultura sul mercato di Parigi e di Londra, spendendo diversi soldi che, a mio avviso, sono stati spesi molto bene.

P I O V A N O . Nella maggior parte dei casi i mercanti vendono non cose fiamminghe che vengono in Italia, ma cose italiane che vanno in Francia...

P R E S I D E N T E . Per quanto sia, esiste un interscambio difficile da controllare. Molte volte un oggetto esce dall'Italia, va all'estero e poi ritorna nel nostro Paese. È un mondo difficile da conoscere.

Z A C C A R I , relatore. Credo di poter affermare con tutta sincerità che il divieto assoluto non è possibile in quanto non è possibile chiudere l'Italia in una situazione d'isolamento nei riguardi di un mercato che investe tutto il mondo. Si tratta soltanto di stabilire dei limiti.

Non riesco a rendermi conto, però, come, sia « Italia nostra » sia alcuni colleghi giudichino che la tassa sull'esportazione possa essere lo strumento taumaturgico atto ad impedire la esportazione di opere d'arte.

In effetti la tassa è legata alla denuncia che chiunque intenda esportare deve fare per ottenere la relativa licenza. Questa è la procedura. Ora, il fatto che alla licenza sia legato il pagamento o meno di una tassa, si dice, è l'unico strumento valido per impedire l'emorragia delle esportazioni: ma io non riesco ad afferrare la connessione logica che dovrebbe legare le due cose.

Ella, signor Presidente, ha fatto delle osservazioni oltremodo pertinenti allorchè ha accennato al problema della rivalutazione della tassa nei riguardi dei Paesi terzi. A tal proposito desidererei chiedere al rappresentante del Governo la ragione per la quale, mentre nella stesura del precedente disegno di legge era stato inserito un articolo che prevedeva la rivalutazione della tassa, tale articolo non appare più nel testo attuale. Un adeguamento della tassa stabilita nel 1939 ai valori odierni, mi troverebbe pienamente d'accordo.

In secondo luogo, ella ha suggerito l'inserimento nel disegno di legge di una norma che dia la possibilità all'esportatore, che non intenda aderire al prezzo stabilito dal Ministero, di ritirare la sua domanda di licenza. Qualora la proposta venisse mantenuta, non avrei motivo di oppormi al suo accoglimento.

Il senatore Premoli, specificatamente all'articolo 2, ha proposto di porre l'accento invece che sull'aspetto negativo, su quello positivo: cioè, invece di affermare che: « Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore potrà dichiarare che siano escluse », il senatore Premoli propone che il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere possa consentire l'esportazione di determinate categorie di cose d'arte.

Comprendo il valore ed il significato della proposta, e non so se sia più forte, ai fini della difesa del nostro patrimonio, l'aspetto negativo o quello positivo. Mi rimetto perciò al parere della Commissione e del Governo.

I senatori Papa e Piovano si sono pronunciati in termini di accentuata opposizione al disegno di legge dicendo in sostanza che la tassa sarebbe stato l'unico strumento per fermare, o quanto meno per impedire l'emorragia. Il senatore Papa, tra l'altro, ha accennato al fatto che probabilmente in sede

di Corte di giustizia, il Governo italiano non ha sostenuto validamente le eventuali ragioni che potevano essere portate per difendere la sua posizione.

Non credo di poter consentire. Osserverò anzi che il nostro Governo ha sostenuto, fra l'altro, esattamente la tesi cui il senatore Papa ha accennato, e cioè che la legge del 1939 si applica ad una determinata categoria di beni non assimilabili ai beni di consumo o di uso comune e che questi beni quindi esulano dalle disposizioni del trattato. Anche su questo punto purtroppo la Corte ci ha però dato torto, e ha ritenuto che anche le opere d'arte, quando sono oggetto di scambio commerciale, rientrano nella materia disciplinata dal trattato.

Non sono un tecnico in materia, conseguentemente mi limito a precisare quelle che sono state le posizioni assunte. Devo riconoscere — e quindi tranquillizzare il senatore Papa — che il Governo italiano attraverso i suoi rappresentanti, ha cercato di far valere tutte le tesi possibili per difendere il suo punto di vista; purtroppo la sentenza è stata a nostro sfavore.

Il senatore Piovano ha suggerito, quale strumento idoneo per impedire l'esodo delle opere d'arte, di identificare le categorie per epoca: ad esempio, tutto ciò che appartiene ad una determinata epoca dovrebbe essere escluso dall'esportazione. Non so fino a che punto sia possibile accettare un principio addirittura cronologico, stabilendo cioè un divieto assoluto su tutte le opere appartenenti ad una certa epoca.

Riguardo alla proposta del collega Bloise, che invita la Commissione a porre allo studio eventuali correttivi per emendare questo disegno di legge, non posso che rimettermi alla decisione della Commissione medesima. Non mi sembra onestamente però che si possa per troppo tempo ancora rimanere nell'attuale situazione, senza adottare una decisione. Ho l'impressione che, in effetti, tutto quanto era possibile escogitare per cercare di arginare la lamentata emorragia del nostro patrimonio artistico, sia stato incluso nel presente disegno di legge che va quindi accolto, anche se sono dell'avviso che non dobbiamo essere chiusi all'accettazione di

proposte ulteriormente migliorative. Devo sottoporre comunque alla considerazione della nostra Commissione l'assoluta urgenza del provvedimento al nostro esame.

R O M I T A, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. La discussione svoltasi sul disegno di legge all'esame della Commissione, si è occupata di due problemi che sono certamente connessi fra di loro, ma che dobbiamo considerare distinti: uno è il problema generale della tutela dei beni culturali, degli strumenti e dei mezzi e della indicazione di questi strumenti e di questi (e su questo primo problema dico subito che consento pienamente coi senatori che hanno sollecitato una revisione di tutta la materia secondo i criteri emersi dai lavori dell'apposita commissione di indagine); l'altro è quello dell'osservanza del patto comunitario.

Quanto al primo problema, gli onorevoli senatori sanno che si trovano in stato di preparazione avanzata due provvedimenti di legge (uno già ben definito, l'altro ancora al livello di studio) riguardanti le nuove norme sulla tutela del patrimonio d'arte e le nuove strutture che lo Stato deve darsi per rendere operanti queste nuove norme: il Governo cercherà di sottoporre nel più breve tempo possibile al Parlamento queste nuove norme, affinché esse entrino al più presto in vigore.

Su questo primo problema ogni proposta di miglioramento ed ogni suggerimento sono accettabili: soltanto, ritengo che questa non sia la sede idonea per aprire il discorso generale, di cui parlava il senatore Bloise.

Il secondo problema è molto più limitato, com'è stato osservato dal Presidente della Commissione, dal relatore e da altri senatori: si tratta di prendere atto di certe decisioni prese nell'ambito del trattato della CEE, e quindi di prendere le iniziative necessarie per l'ottemperanza a queste decisioni.

Certo sono decisioni discutibili. Si può discutere, per esempio, se veramente l'opera d'arte possa essere trattata alla stregua di qualsiasi merce; se veramente un dazio di esportazione sulle cose d'arte possa essere

considerato negativo ai fini dello sviluppo della CEE, come sono invece i dazi di importazione sulle normali merci: si tratta evidentemente di cose ben diverse. Tuttavia, ripeto, ci troviamo di fronte ad una decisione della CEE a cui dobbiamo uniformarci.

Sulle preoccupazioni e perplessità emerse nel corso della presente discussione, a mia volta desidero far presente che proprio per questo il Governo ha cercato di introdurre ulteriori garanzie nei confronti della deprecabile esportazione irregolare di questi beni culturali.

Riguardo alla tassa d'esportazione, non è da ritenersi che essa rappresenti un freno all'esportazione: basti considerare che la copertura richiesta per il minor introito ammonta a soli 20 milioni.

Non si può disconoscere d'altra parte che la proposta abolizione della tassa abbia un certo valore psicologico negativo; ragion per cui il Governo, nel porsi questo problema, ha nel contempo cercato di inserire qualche altro elemento che, quanto meno sul piano psicologico e non operativo, rendesse chiaro il principio che l'intenzione del Governo, nell'abolire la tassa, non è affatto quella di incoraggiare l'esportazione dei nostri beni culturali: il nostro Governo ha dovuto semplicemente dar seguito alla decisione adottata dalla CEE.

A questa intenzione è legata l'abolizione dell'aggettivo « ingente », (che precedeva la parola « danno » nell'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089) nel testo dell'articolo 1 del presente disegno di legge, per quanto riguarda il divieto di esportazione; e tale intenzione ispira anche il successivo articolo 2, che è proprio l'esempio della buona intenzione del Governo, forse male interpretata o che forse viene ritenuta negativa o non operante in concreto. In realtà con questo articolo 2 si è inteso aggiungere, non togliere qualcosa al complesso di norme già operanti a tutela dei nostri beni culturali: si è ritenuto, oltre all'esecuzione della normale procedura (di denuncia, dell'intenzione di esportare beni di cui si tratta, di richiesta del permesso e di concessione della relativa licenza), di sottrarre a priori certe categorie all'esportazione, rimettendo al Ministro del-

la pubblica istruzione la determinazione delle categorie per cui l'esportazione viene esclusa in via preventiva, all'infuori di ogni incertezza. Sulla difficoltà della definizione in categorie di tali beni, non esito ad ammettere la fondatezza dei rilievi fatti; ed al riguardo ogni suggerimento che possa venire dalla Commissione sarà senz'altro ben accetto. Può darsi, per esempio, che si manifesti un particolare interesse per determinati prodotti dell'antico artigianato fiorentino; e nulla vieta che tali prodotti artigianali possano essere totalmente esclusi dall'esportazione: non è difficile certo definire questi prodotti con il linguaggio di chi è competente. Quando invece si parla di opere d'arte è più difficile distinguerle in categorie. Il Governo non insiste su questo punto.

Il senatore Premoli propone un emendamento che trasformi la disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, da negativa in positiva. ma io ritengo che la dizione suggerita — « su conforme parere del Consiglio superiore si ammettono all'esportazione determinate categorie » — farebbe saltare tutta la procedura sulla tutela ed il controllo sulle singole opere. Perciò tale tesi mi sembra pericolosa. Si arriverebbe con tale emendamento a poter concedere la licenza di esportazione per ogni singola cosa su parere conforme del Consiglio superiore. Allora, sarebbe come se si apportasse una modifica all'articolo 36 della legge n. 1089, il quale prevede che per esportare qualsiasi oggetto si deve fare domanda per richiederne il relativo permesso di esportazione: e con tale modifica si verrebbe a prevedere che tale permesso dovrà essere dato su conforme parere del Consiglio superiore. In tal modo, però, andremmo a modificare le norme sulla tutela in modo parziale, mentre com'è noto ci apprestiamo a modificare totalmente tale legge ormai superata, in base agli studi ed alle risultanze dell'apposita commissione d'indagine.

Quindi, io naturalmente non voglio affatto limitare l'iniziativa della Commissione, però mi pare che, se noi trasformiamo in positiva l'autorizzazione all'esportazione delle grandi categorie, facciamo saltare la procedura normale di tutela; se poi vogliamo in-

vece che ci sia un conforme parere del Consiglio superiore su ogni singola esportazione, allora entriamo nel meccanismo generale della tutela, che forse varrebbe la pena di rivedere in maniera organica e più completa.

Per concludere, il Governo è aperto a qualunque indicazione o suggerimento che consenta — se esiste davvero il pericolo che l'eliminazione della tassa incoraggi il trasferimento di beni culturali (del che il Governo dubita) — di porre rimedio a questo pericolo.

Ripeto: il Governo ritiene che l'eliminazione dell'aggettivo « ingente », come qualifica del danno per il patrimonio nazionale di cui si parla nell'articolo 2 possa rappresentare un tipo di intervento sufficiente. Se ci sono altri suggerimenti, siamo pronti ad accoglierli. Però si dovrebbero evitare di investire l'intera materia della tutela, perchè allora finiremmo per inserire, in questa che è una leggina di scopo molto limitato, tutta una tematica e una problematica che andrebbe invece affrontata in sede di revisione generale delle norme sulla materia, per la quale il Governo si appresta a presentare le opportune iniziative al Parlamento.

Si è parlato del problema del catalogo di questi beni culturali. In realtà il catalogo si sta facendo, come gli onorevoli senatori sanno. La legge n. 1089 del 1939 prevede per tutti gli oggetti non compresi nelle categorie elencate nell'articolo 1 (per le quali l'interesse storico o artistico è, per così dire, notorio), che siano riconosciuti di particolare interesse storico-culturale-artistico una notifica a cura del Ministro della pubblica istruzione. E dal 1939 che va avanti questo procedimento e ancora oggi, sistematicamente, settimana dopo settimana, su indicazioni dei Sovrintendenti e degli altri addetti, il Ministero fa il decreto di notifica di beni immobili, palazzi, parchi, giardini, boschi, quadri, mobili, arazzi, eccetera, che vengono considerati beni culturali. È un lavoro che sta andando avanti e che richiede molto tempo, ma possiamo affermare di aver già identificato tutta una serie di beni culturali ai qua-

li estendere la tutela. L'opera è tuttora in corso.

Ora, se vogliamo bloccare ogni tipo di esportazione fino al completamento dell'opera, possiamo anche farlo; ma certamente questo vorrebbe dire congelare tutto un complesso arco di fermenti culturali e di possibilità d'incentivi fino ad una data che certamente sarà abbastanza lontana, perchè non dobbiamo vedere nell'esportazione e nell'alienazione delle opere d'arte soltanto un fatto mercantile ma anche un fatto di diffusione della cultura e della nostra tradizione e, quindi, di sollecitazione e di approfondimento culturale.

Sono perfettamente d'accordo invece con la proposta di aumentare la tassa per la esportazione verso i Paesi terzi. Se un emendamento sarà presentato in questo senso, io credo di poterlo accettare.

La preoccupazione del senatore Papa, il quale teme che i nostri beni venduti all'interno della Comunità potrebbero poi passare ai Paesi terzi, mi sembra che non abbia peso. Non è che noi adesso facciamo una autarchia culturale della Comunità europea nei confronti dei Paesi terzi. Se ad un certo punto un determinato bene culturale viene valutato in modo che l'esportazione debba essere consentita, detta esportazione deve essere consentita verso qualunque Paese; non dobbiamo preoccuparci se esso, dopo, dalla Comunità venga trasferito negli Stati Uniti o nell'Unione sovietica. Il concetto di aprire, per questi beni culturali, le frontiere dell'Italia allargandole all'area della Comunità europea ma rinserrando quest'ultima in altre frontiere invalicabili verso i Paesi terzi, mi pare che non sia accettabile; certamente non è accettabile in campo economico, dove la Comunità dovrebbe guardarsi dall'essere una specie di unione doganale contro gli altri Paesi, tanto meno lo è in tema di problemi culturali, di scambi di esperienze culturali e di studi da approfondire.

P R E S I D E N T E . Dopo questa ampia ed esauriente replica dell'onorevole sottosegretario Romita, non mi resta che domandare al senatore Bloise se egli insista nella sua proposta di rinvio.

B L O I S E . Insisto, signor Presidente.

P R E M O L I . Mi associo alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Bloise.

S P I G A R O L I . Il provvedimento riveste carattere di urgenza; penso anch'io, peraltro, avendo a mia volta qualche perplessità, che sia opportuno consentire un breve rinvio.

P R E S I D E N T E . Suggestisco al senatore Premoli di formulare un emendamento all'articolo 2: verrà messo ai voti quando passeremo alla discussione degli articoli. Per parte mia, comunico che proporrò l'aggiornamento, ai nuovi valori della moneta, delle aliquote per le tassazioni sulle cose esportate per i Paesi terzi. Se altri colleghi hanno delle proposte concrete da fare, le manifestino con la presentazione di emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica ».

Z A C C A R I , *relatore*. Il disegno di legge n. 1119 venne portato all'esame della Commissione nella seduta del 20 maggio 1970, nel corso della quale feci la relazione illustrativa: adesso non farò che ricordarne i punti essenziali.

La *ratio* del presente disegno di legge si fonda sul presupposto e sulla persuasione che per la funzione direttiva non sia più sufficiente l'indennità di direzione da sempre corrisposta al personale direttivo, dati i nuovi impegni e i nuovi adempimenti, sempre più vasti e più ampi, richiesti a detto per-

sonale. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si ricordano giustamente l'incremento notevole della popolazione scolastica (un elemento indiscutibile), le particolari caratteristiche del funzionamento didattico della scuola, soprattutto della scuola media, la più intensa ed attiva partecipazione degli alunni e delle famiglie alla vita della scuola, che pongono logicamente ai presidi nuovi compiti e nuovi impegni, particolarmente in determinati periodi, come quello delle nomine, e anche per gli aspetti assistenziali che la scuola ha assunto nei riguardi degli alunni.

Nella mia relazione del 20 maggio 1970 avevo accennato al fatto che il compenso si configura come retribuzione di attività a tempo pieno, e che quindi sarebbe stato preferibile un provvedimento più vasto, per tutto il personale direttivo e docente della scuola; sarebbe stato opportuno, fra l'altro, inserire nel provvedimento anche i direttori didattici e gli ispettori scolastici, per dare una fisionomia particolare ed uniforme a tutto il personale direttivo della scuola primaria e secondaria. In una parola, anzichè di compenso per lavoro straordinario, sarebbe stato meglio parlare di compenso per tempo pieno.

P R E S I D E N T E . In pratica lei si sta riferendo ai disegni di legge n. 1165 e n. 1166 presentati dal senatore Bloise?

Z A C C A R I , *relatore*. Esatto, ma mi riferisco anche alla presa di posizione del Governo in questa materia: per mezzo del sottosegretario Biasini, presente alla riunione, il Governo aveva dato il suo assenso a questo allargamento del provvedimento anche ai direttori didattici e agli ispettori scolastici.

Le osservazioni che avevo mosso sul provvedimento riguardavano, innanzitutto, la misura forfettaria del compenso: potrebbe effettivamente dare adito a delle storture, in quanto gli impegni del personale non sono eguali in tutte le scuole; ci sono scuole che esigono impegni particolari rispetto ad altre in cui lo svolgimento della vita scolastica si snoda con maggiore regolarità. Avevo anche osservato che il compenso per il lavoro stra-

ordinario nel disegno di legge è determinato per gli incaricati della presidenza in relazione allo stipendio iniziale proprio della classe retributiva in godimento ed avevo suggerito che invece esso fosse rapportato allo stipendio goduto al momento in cui effettivamente questo personale docente è incaricato della presidenza per evitare sperequazioni e per favorire un impegno più profondo e più serio.

Avevo quindi concluso, signor Presidente, esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge con le modifiche suggerite, anche perchè — come già detto — il provvedimento si inquadra in quegli impegni che erano stati presi dal Governo nel giugno del 1969 con le categorie sindacali, per cui in effetti l'approvazione di questo disegno di legge non poteva non inserirsi nel rispetto di questo impegno del Governo.

Desidero aggiungere infine che la difficoltà rappresentata dall'essere il provvedimento un po' settoriale, e non generale, per tutto il personale della scuola può ritenersi superata con questo ragionamento: con i famosi decreti-legge che abbiamo approvato l'anno scorso il personale docente della scuola ha avuto soddisfazione in quasi tutte le sue richieste; ed è opportuno oggi pensare anche ai presidi, alle loro esigenze e alle loro necessità. Questo provvedimento, oltre che un riconoscimento materiale, dovrebbe rappresentare soprattutto un riconoscimento, sul piano morale, della difficile situazione in cui i presidi si ritrovano attualmente, e costituire per essi uno sprone nel difficile compito che devono condurre avanti in mezzo — soprattutto oggi — a tante difficoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, io faccio questo intervento su mandato del mio Gruppo, per far sì che la Commissione non perda del tempo prezioso.

Il mio Gruppo è in via di principio contrario a discutere un provvedimento di questo genere, cioè così settoriale e particolare, mentre è all'esame del Parlamento un provvedimento con più ampio respiro, nel quale anche queste norme potrebbero trovare collocazione. Non è che il mio Grup-

po non veda l'opportunità di intervenire in modo concreto per premiare, o anche soltanto retribuire doverosamente, alcune attività che questo tipo di personale è nel momento attuale tenuto a svolgere. Si tratta però del fatto che questo impegno che lo Stato deve assumere non può prescindere da quella più generale impostazione del problema che proprio in questi giorni è in discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Entrando nel merito del provvedimento, io devo dire che il mio Gruppo vedrebbe con favore non una erogazione indiscriminata e forfettaria, ma una normativa che abbia riguardo al lavoro effettivamente prestato; perchè altrimenti il provvedimento si risolve — diciamo pure — in un generico aumento di stipendio al di fuori di quelle che sono le norme generali che disciplinano la retribuzione del personale dello Stato. C'è una differenza notevole tra un preside che ha nel suo istituto un doposcuola, una scuola integrata, ed uno che invece non ce l'ha. L'impegno in tempo e in fatica è veramente molto intenso da parte del preside che cura un doposcuola; per cui non si vede perchè debba essere retribuito nella stessa misura chi per pigrizia o per altre circostanze indipendenti dalla sua volontà il doposcuola non l'ha attuato.

Perciò noi chiediamo che la discussione di questo disegno di legge sia abbinata alla discussione del già citato provvedimento di carattere generale, con preghiera di accogliere questa nostra richiesta in via bonaria, per non costringerci ad una formale richiesta di remissione in Aula, che ci dispiacerebbe perchè potrebbe parere legata ad una intenzione ostruzionistica che in realtà non abbiamo. Noi vogliamo semplicemente che lo esame di questo disegno di legge avvenga, come è doveroso e razionale, nel quadro del provvedimento generale.

P R E S I D E N T E . Io vorrei dire una parola anche a favore dei segretari. Solo i presidi lavorano di più? Per questi modesti impiegati, cioè per i segretari, che hanno sulle spalle, si può dire quasi tutto il peso della scuola è giusto non prevedere nulla?

S P I G A R O L I . Ci sono provvidenze anche per loro dal punto di vista del lavoro straordinario. C'è già un riconoscimento del lavoro straordinario dei segretari. Il problema è quello del modo di applicazione.

P R E S I D E N T E . Lo straordinario è irrisorio, quasi oltraggioso.

S P I G A R O L I . D'accordo, ma il problema è legato alla quantità di fondi che sono messi a disposizione nel bilancio; non è tanto una questione di principio.

P R E S I D E N T E . Ma i presidi hanno lo straordinario?

S P I G A R O L I . No. I presidi hanno una indennità di presidenza che è una indennità di rappresentanza. Io non condivido la richiesta di sospensiva avanzata dal senatore Piovano, anche se accompagnata dalla assicurazione che essa non è motivata da volontà ostruzionistica. Ritengo, infatti, che tale rinvio non potrà non apparire, invece, proprio come derivante da una volontà di questo tipo, non solo da parte del gruppo politico da cui questa richiesta è stata presentata, ma da parte di tutto il Parlamento, nei confronti di un provvedimento che, oltre a riferirsi ad esigenze reali che hanno un fondamento incontrovertibile, risponde anche ad una esigenza di carattere perequativo, trattandosi di provvidenze comparative rispetto a quelle che sono già state riconosciute ad altre categorie della scuola.

Ricordo che una delle ragioni per cui in tempi passati decidemmo di soprassedere su questo provvedimento, (ragione che io condivisi) fu che non sarebbe stato opportuno dare ai presidi determinati benefici prima che fossero concessi ai professori, anche perchè il sostenere certe aspirazioni dei presidi prima di quelle dei professori sarebbe potuto apparire come una sorta di *captatio benevolentiae* nei confronti dei primi, per tentare di legarli alla politica del Governo a danno delle altre categorie di docenti. Su queste motivazioni tutti concordammo e lo esame del disegno di legge fu allora rinviato. Nel luglio scorso il Senato ha approvato

i provvedimenti presentati dal Governo e concordati con i sindacati, provvedimenti che hanno recato, sul piano giuridico per quanto riguarda i professori non di ruolo, e sul piano economico per quanto concerne i professori di ruolo, rilevantissimi benefici a queste due categorie. Basti, tra questi, ricordare quello relativo alla valutazione degli anni di servizio non di ruolo ai fini della carriera e della progressione economica.

Orbene, mentre in virtù di quei provvedimenti, il personale docente ha avuto certi rilevanti benefici, quello direttivo non ha avuto sinora nulla o quasi. Perciò, dovendosi anche tener fede all'impegno, assunto in questa sede, che avremmo cercato di venire incontro alle aspettative del personale direttivo non appena fosse stato provveduto per il personale insegnante, mi sembra che non sia possibile ulteriormente soprassedere e ritardare la concessione di un beneficio che tutti riteniamo sia dovuto, anche se non siamo d'accordo circa la sua collocazione dal punto di vista sistematico.

Il provvedimento di carattere generale cui si è riferito il senatore Piovano è evidentemente quello concernente lo stato giuridico, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati. Spero anch'io vivamente che questo provvedimento venga approvato rapidamente, perchè, proprio in previsione di una sollecita approvazione di questo disegno di legge tanto i componenti di questa Commissione, che i componenti della 8^a Commissione della Camera dei deputati invitarono le categorie in sciopero a rivedere le loro decisioni.

Certo, sappiamo tutti benissimo che possono verificarsi ritardi non imputabili alla nostra volontà: e ritardi di questo genere si sono anche verificati. Ma adesso non credo che dobbiamo assumerci la responsabilità di ulteriori rinvii. Per tutte le ragioni che ho esposto, e in modo particolare per promessa che abbiamo fatto, ritengo che si debba procedere nell'esame del disegno di legge. Teniamo presenti anche le ulteriori più difficili condizioni in cui devono svolgere la loro attività i dirigenti degli istituti scolastici a causa di determinate situazioni di anormali-

tà in cui si trovano molte scuole, anormalità che stanno inducendo molti dirigenti a lasciare il loro incarico per tornare all'insegnamento o per abbandonare, addirittura, il mondo scolastico.

Pertanto propongo che si continui nell'esame del provvedimento: sull'accoglimento di questa proposta ognuno si assuma le proprie responsabilità.

B L O I S E. Sui motivi concreti a favore di questo provvedimento, così come sulla richiesta di sospensiva avanzata dal senatore Piovano, condivido quanto detto dal senatore Spigaroli e non mi dilungherò pertanto su questo.

È stato detto che il disegno di legge ha un carattere settoriale; a mio giudizio, invece, esso deve essere considerato solo come un'anticipazione del provvedimento generale sullo stato giuridico. Certo, sarebbe stato preferibile valutare i benefici concessi ai presidi in quel quadro generale, ma poiché per l'approvazione di detto provvedimento si dovrà ancora attendere del tempo, non è giusto che si procrastini ancora una decisione nei confronti dei presidi, i cui compiti in questi ultimi tempi sono andati enormemente aumentando.

Devo inoltre far rilevare la necessità dell'estensione delle provvidenze anche al personale direttivo della scuola primaria e agli insegnanti con compiti di segreteria negli ispettorati scolastici e nelle direzioni didattiche.

Perché non sarebbe giusto farlo con i presidi e non farlo per i direttori, gli ispettori e i segretari.

P I O V A N O. Questi non hanno da misurarsi con le contestazioni studentesche però; non sono sottoposti al tipo di *stress* psichico e fisico, che prende invece il personale direttivo degli istituti secondari superiori.

B L O I S E. Quella dell'ispettore può anche essere giudicata, forse, una figura inutile nello stato giuridico; ma attualmente, stando così le cose, non ci possiamo esimere

dal considerare personale direttivo anche gli ispettori e i direttori.

In fondo, con questo provvedimento non facciamo che anticipare anche quel provvedimento generale che tutti attendiamo; perchè, è vero che il provvedimento in esame è settoriale ma in pratica il tempo pieno già c'è per i presidi, i quali devono stare sempre a scuola, coordinare il lavoro, eccetera. Semmai, arriviamo in ritardo a dare un riconoscimento in tal senso al personale direttivo.

E poi, c'è anche un altro motivo alla base del provvedimento: esiste, con i sindacati, un impegno del Governo — lo hanno ricordato il relatore e il senatore Spigaroli — e credo che bisogna rispettarlo.

Il discorso sul tempo pieno verrà quando affronteremo l'esame del provvedimento sullo stato giuridico che è attualmente in discussione alla Camera dei deputati; io mi auguro che venga presto, in modo che non si perda altro tempo e si arrivi finalmente alla attuazione della scuola integrata di cui si va parlando da tempo.

Adesso occorre però che questo provvedimento venga approvato, anche perchè costituisce un riconoscimento per il tempo pieno che in concreto già c'è per quanto riguarda il personale direttivo e i segretari degli istituti di istruzione secondaria e artistica. E dato che si sta discutendo del compenso per il lavoro straordinario dei presidi, io, riferendomi ai disegni di legge n. 1165 e n. 1166, che sono in sede referente e pertanto non possono essere abbinati in questa discussione, comunico che mi propongo di trasformarli in emendamenti quando, chiusa la discussione generale sul disegno di legge in esame, si passerà alla votazione degli articoli.

L I M O N I. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, io sono sostanzialmente d'accordo con chi sostiene che questo disegno di legge debba ricevere presto la nostra approvazione. In realtà non sono ancora riuscito a comprendere le ragioni della richiesta di sospensiva avanzata dal Gruppo comunista.

P I O V A N O . La ragione è la seguente: con questo provvedimento si prevede un aumento di stipendio (cioè una questione di stato giuridico) per una singola categoria, proprio mentre nell'altro ramo del Parlamento si discute dello stato giuridico di tutte le categorie costituenti il personale direttivo e docente dell'istruzione secondaria.

L I M O N I . In ogni modo il provvedimento che sarà approvato dall'altro ramo del Parlamento avrà efficacia *ex nunc*, mentre quello al nostro esame dovrà avere vigore da adesso e anzi, sanando una situazione da tempo determinatasi, avrà anche un certo valore retroattivo, una certa efficacia pregressa.

Mi pare che ci siano ragioni di sostanza più che valide per riconoscere ai presidi questa maggiorazione di retribuzione in cui si sostanzia praticamente il provvedimento in esame. Già prima i presidi, a differenza dei professori, erano tenuti a rispettare il tempo pieno, svolgendo non otto mesi ma undici mesi all'anno di impegno educativo, didattico e direttivo, con soli trenta giorni di ferie come un qualsiasi altro impiegato statale. Il tempo pieno poi era ravvisabile anche nel numero delle ore settimanali, che non sono le quattordici o le sedici ore settimanali a cui è tenuto il professore docente nelle classi delle scuole medie inferiori e superiori, ma sono tante, quante ne richiede un'attività che si è sempre svolta durante l'intera mattinata e nel pomeriggio, sia che ci fossero, sia che non ci fossero lezioni. Ma con l'esplosione che la scuola ha avuto in questi ultimi anni è stata chiesta ai presidi una prestazione che è andata molto al di là degli stessi accordi, diciamoci la verità. Quando, non solo in quelle scuole dove si sono avuti doppi e tripli turni, non solo là dove le classi sono aumentate fino a trenta ed oltre trenta, ma anche là dove la scuola è rimasta nei precedenti limiti quantitativi, sono diventati necessari adempimenti che prima non erano richiesti, per cui la prestazione dei presidi è diventata quantitativamente, per il tempo, e qualitativamente di tale natura che non vi è dubbio che una remunerazione, se vogliamo chiamarla così, o un aumento della retribuzione loro

spetta. Mi pare che questa poi, nella misura in cui è proposta, sia contenuta nei limiti di quella modestia finanziaria con cui si è sempre trattato il personale della scuola, al quale lo Stato non ha insegnato mai a scialare.

Vorrei inoltre far osservare ai colleghi che il disegno di legge si riferisce ai presidi degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, quindi delle scuole dell'ordine medio inferiore e dell'ordine medio superiore, istituti di istruzione secondaria classica, scientifica, magistrale e tecnica; ma negli istituti tecnici ad amministrazione autonoma, che hanno un bilancio loro proprio, queste prestazioni straordinarie, anche quando siano tali solo figurativamente, vengono remunerate con atto formalmente regolare da parte dei consigli di amministrazione ai presidi, ai vice presidi, agli insegnanti, fino ai bidelli.

Ora non vorrei che, al medesimo titolo, dopo l'approvazione di questa legge, venisse compensata due volte la stessa prestazione. Pertanto io mi riservo di vedere, quando si passerà alla votazione degli articoli se non sia il caso di modificare l'articolo 1 in maniera che non ci siano, come al solito, figli e figliastri.

F A R N E T I . Quanto è stato detto sinora conferma nella convinzione che sotto la voce « compenso per lavoro straordinario » di fatto si nasconde un aumento dello stipendio.

Noi non intendiamo negare che nella situazione attuale questo personale abbia compiti molto più impegnativi che nel passato. Indubbiamente, nel quadro di una scuola sempre più aperta al mondo circostante, si pone il problema di un diverso e più qualificato rapporto tra insegnanti, alunni, genitori, cittadini, e conseguentemente la necessità di organizzare e favorire questi incontri, questo scambio di opinioni. Si pone anche con sempre maggior forza la necessità di attuare, in modo particolare nell'ambito della scuola dell'obbligo, il doposcuola: e anche questo evidentemente comporta maggiori impegni per la scuola e per tutto il personale della scuola compresi i suoi dirigenti. An-

cora maggiori poi risulteranno i compiti dei docenti e dei presidi se con l'approvazione del disegno di legge, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, sarà soppresso l'esame di riparazione ad ottobre. Si renderà indispensabile l'organizzazione di corsi di recupero, da attuarsi non soltanto alla fine dell'anno scolastico come il disegno di legge propone, ma durante lo stesso anno scolastico subito dopo i risultati del primo quadrimestre.

Per tutte queste cose non si può non riconoscere l'aumentato impegno di tutto il personale docente e quindi anche del personale dirigente, a cui dovrebbe necessariamente corrispondere un adeguamento dello stipendio. Ma ciò che ci lascia perplessi, ciò che riteniamo non sia giusto, anche in rapporto a quanto diceva nell'ultima parte del suo discorso il senatore Limoni, è il fatto che si nasconda questa necessità di aumento con la finzione del lavoro straordinario. Avendo i nostri istituti ordinamenti diversi, si correrebbe il rischio di aumentare lo stipendio, sotto questa forma di compenso per lavoro straordinario, anche ai presidi di quegli istituti che hanno una loro autonomia amministrativa e che già hanno compensi per lavoro straordinario, come ci ha detto il senatore Limoni.

Ripeto, riteniamo giusto che vi sia un adeguamento dello stipendio non soltanto per il personale direttivo, ma per tutto il personale docente della scuola, in considerazione dell'aumentata attività che le loro funzioni richiedono, in riferimento alla nuova didattica che riteniamo debba attuarsi nelle scuole, e che abbandonando il nozionismo ripetitivo si qualifichi costantemente richiedendo un maggior impegno di aggiornamento da parte del docente. Ma riteniamo che non sia giusto pervenire a questo aumento di stipendio attraverso la finzione del compenso per lavoro straordinario. Compenso che viene esteso a tutti i presidi in modo indiscriminato indipendentemente dall'attività svolta, e viene esteso anche ai rettori dei convitti nazionali. Non riusciamo veramente a vedere in cosa consista il maggior impegno dei rettori dei convitti nazionali o delle direttrici degli educandati. La verità è che,

generalizzando questo compenso per lavoro straordinario, si è voluto aumentare lo stipendio a tutto il personale direttivo, senza alcuna correlazione con un eventuale maggior lavoro. Ma, allora, se si voleva far questo, si doveva presentare un disegno di legge, *ad hoc*, senza finzioni; si doveva discutere chiaramente di questo argomento.

LIMONI. È quello che si sta facendo all'altro ramo del Parlamento, con il disegno di legge sullo stato giuridico.

FARNETI. Ed è appunto necessario che questo adeguamento degli stipendi avvenga nell'ambito più complesso dello stato giuridico. Altrimenti, non solo faremmo adesso una finzione ma, al momento della approvazione dello stato giuridico, i presidi avranno già maturato anche questo compenso per lavoro straordinario, rapportato agli elementi che sono indicati nel disegno di legge — numero delle classi, doposcuola, eccetera — sicchè otterranno un doppio aumento.

SPIGAROLI. Al momento dell'approvazione dello stato giuridico, potremo benissimo abrogare questo compenso straordinario, se lo riterremo opportuno.

FARNETI. È un diritto che sarà già stato maturato e l'esperienza ci insegna che sarà praticamente impossibile abrogarlo.

Il disegno di legge, quindi, costituisce in sostanza una finzione e non dà un reale apporto alla scuola, ad una giusta collocazione del personale direttivo e del personale docente nella scuola e alla loro giusta e adeguata remunerazione ed è per questo che non ci trova d'accordo.

ZACCARI, relatore. Signor Presidente, in effetti se vogliamo agganciare il presente disegno di legge a quello che concerne lo stato giuridico, in discussione attualmente alla Camera dei deputati, allora non dobbiamo proseguire l'esame: tra due o tre anni, forse, potrà essere ripreso.

FARNETI. Perché fra due o tre anni?

Z A C C A R I , *relatore*. L'esperienza ha insegnato che tutti i provvedimenti di questo genere procedono molto lentamente. Vorrei poter prevedere che fra sei mesi si discuterà lo stato giuridico, ma non sarei realista. Preferisco sperare in uno sforzo di comprensione. Consentano gli oppositori lo ulteriore corso di questo provvedimento, in attesa di quella soluzione globale alla situazione del personale direttivo e docente della scuola che verrà certo, ma in un secondo tempo. La prosecuzione del dibattito, d'altronde, darà la possibilità di discutere tutti gli emendamenti che si vorranno presentare.

L'osservazione fatta dal senatore Limoni, ad esempio, è giustissima: è necessario infatti chiarire bene la posizione del personale appartenente a scuole ed istituti con amministrazione autonoma. Sappiamo che nei bilanci degli istituti autonomi — quali ad esempio i professionali ed i tecnici — sono già stanziati somme per il compenso del lavoro straordinario del personale direttivo. Non so con precisione se la voce sia proprio questa ma, ad ogni modo, tali bilanci non ignorano l'indennità in questione.

S P I G A R O L I . È prevista anche per gli insegnanti ed i custodi: per tutti.

Z A C C A R I , *relatore*. Il senatore Piovano ha proposto che venga eliminato il sistema della misura forfettaria mensile, affinché venga retribuito il lavoro straordinario effettivamente prestato. In realtà, senatore Piovano, il presente disegno di legge è impostato in modo da far variare il compenso per lavoro straordinario col variare del numero delle classi esistenti nell'istituto più che delle ore realmente compiute. . .

P I O V A N O . Si usano gli stessi parametri dell'indennità di presidenza: insomma non si tratta d'altro che di un aumento di tale indennità.

Z A C C A R I , *relatore*. Il problema, a mio avviso, va visto sotto una diversa angolazione. Il preside con un corso unico che faccia delle ore di straordinario, potrebbe essere remunerato come un collega che ab-

bia più corsi. Ciò non è nello spirito della legge.

P I O V A N O . La questione è che l'impegno varia indipendentemente dal numero delle classi. Ad esempio il preside di un istituto tecnico milanese, a parità di numero di allievi, è oggi certo più impegnato di un suo collega di Pavia: basti pensare che per un'assemblea convocata a Pavia, a Milano ne convocano venti.

Ora, noi domandiamo se la volontà sia quella di tenere effettivamente conto di questo supplemento di impegno determinato dalle nuove disposizioni per alcuni capi d'istituto, oppure di aumentare l'indennità di presidenza. È a questa domanda che francamente, senza nascondere nulla, bisogna rispondere.

Z A C C A R I , *relatore*. Secondo il testo proposto, il compenso andrà commisurato in relazione al numero delle classi, e maggiorato se nell'istituto funziona il doposcuola o il doppio turno, o se vi siano sezioni staccate. Praticamente, il variare della misura forfettaria mensile si giustifica con le grandi differenze che esistono fra le varie scuole. Questo è il motivo che ritengo debba essere considerato.

Per quanto concerne il problema sollevato dal senatore Spigaroli relativamente all'articolo 2, posso proporre che l'applicazione inizi dal 1° ottobre 1970. Occorre in ogni modo uscire dal dilemma se vogliamo o no rinviare l'esame e discutere il provvedimento congiuntamente con quello sullo stato giuridico del personale della scuola.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che tale pregiudiziale, non è stata formalmente formulata: ritengo quindi che la questione possa considerarsi superata.

P I O V A N O . Sarebbe intenzione del nostro settore politico prendere contatti in via breve con i parlamentari della Camera interessati al problema, per sapere quali siano, o ritengano possano essere, i tempi necessari per la conclusione dell'esame del provvedimento sullo stato giuridico.

BALDINI. Vorrei fare una proposta. In questi giorni abbiamo avuto visione della relazione dell'onorevole Badaloni, il che significa che la discussione sul provvedimento riguardante il nuovo stato giuridico del personale direttivo e docente della scuola è prossima. Conseguentemente, se noi riusciamo ad approvare in tempo utile il disegno di legge al nostro esame, sarà la Camera stessa a proseguire il proprio dibattito sullo stato giuridico, o congiuntamente, o tenendo presente il nostro testo. Se invece decidessimo per il rinvio, e attendessimo noi la trasmissione del provvedimento sullo stato giuridico, ci troveremo nell'imbarazzante situazione di un'integrazione dei due testi, con la conclusione di un necessario rinvio alla Camera per l'approvazione definitiva, quindi con un ulteriore ritardo dell'entrata in vigore delle nuove norme sullo stato giuridico.

Sono perciò dell'avviso che sia necessario se mai accelerare l'esame del provvedimento

e comunque non acconsentire con una sospensiva.

PIOVANO. Se si ritiene di non accogliere, se non la richiesta di sospensiva, almeno quella di un breve rinvio, per avere una settimana di tempo a disposizione, saremmo costretti a presentare un'altra richiesta ancora: quella di rimessione all'Assemblea del Senato del disegno di legge ora assegnato in sede deliberante alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta di un breve rinvio del dibattito s'intende accolta.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI